



Direzione Tecnica  
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 38 del 12 SET. 2003

**“Modifiche alle Disposizioni per il servizio con dirigente unico e alle  
Disposizioni per il servizio con dirigente centrale”**

**Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale**

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n° 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

Visto il D.L. 11 luglio 1992 n° 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n° 359 - recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998 n° 277, concernente “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”;

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999 n° 146, concernente “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell’infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura”;

Visto l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n° 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto, in particolare, il combinato disposto articolo 96 del sopra citato D.P.R. 753/80 e articoli 7 e 11 D.P.R. 146/99 che demanda a disposizioni del Gestore dell’Infrastruttura di disciplinare le modalità d’esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n° 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 luglio 1998 n. 277 (quest’ultimo modificato dall’art. 7 comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146) emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

La presente disposizione è composta di n° 3 pagine

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 20.338.109.932

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. n. 01585570581

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
COMPOSTA DI N° 3 PAGINE

Pagina 1 di 3





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la comunicazione organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che riconferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Vista la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. n° RFI/TC.MV.RG/131/13 del 11/09/2003, con cui si propone l'emanazione di una disposizione concernente modifiche alle Disposizioni per il servizio con dirigente unico e alle Disposizioni per il servizio con Dirigente centrale.

Ritenuta l'opportunità di effettuare le predette modifiche;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

**All'art. 5 delle Disposizioni per il Servizio con Dirigente Unico, dopo il 4° comma è inserito il seguente:**

5. I protocolli M. 100-c delle stazioni rette da Aiutante delle Fermate, vengono inviati dal D.U. di giurisdizione e dovranno essere restituiti, appena ultimati, ai rispettivi D.U. i quali, dopo aver eseguito le verifiche di competenza, provvederanno alla loro custodia per la durata di un anno, oltre quello di utilizzazione, raggruppati in ordine di data.

### **Art. 2**

**All'art. 13 della Disposizioni per il servizio con dirigente unico, dopo il 1° comma è inserito il seguente:**

1 bis. - In caso di mancato funzionamento dei collegamenti telefonici fra una stazione ed il Dirigente Unico dopo un periodo di sospensione dal servizio, tutti i Capitreno debbono essere avvisati, con mod. M. 40, che manca la conferma di chiusura da parte degli addetti ai passaggi a livello non protetti da segnale, fino all'attigua stazione presenziata; a tale scopo i treni non aventi fermata debbono essere arrestati con le modalità prescritte.

I Capitreno interessati ed i dirigenti nelle stazioni a dirigenza locale, fino al ripristino delle comunicazioni, debbono prescrivere ai treni, nella situazione predetta, marcia a vista specifica in corrispondenza dei P.L. non protetti da segnale fino all'attigua stazione presenziata.





## Art. 2

All'art. 10 delle Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale il 6° comma è così sostituito:

6. I dispacci devono essere registrati dal Dirigente Centrale sui protocolli telefonici mod. M. 100 d/DC, M. 100 h/DC e M. 100 F/DC.

## Art. 3

All'art. 12 delle Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale il secondo capoverso del comma 2 è così sostituito:

La trasmissione delle effettuazioni alle stazioni di linee a dirigenza normale che non appartengono a linee esercitate a dirigenza centrale deve essere fatta con le norme del Regolamento per la circolazione dei treni. Il dispaccio di annuncio non richiede conferma da parte delle stazioni.

## Art. 4

La presente Disposizione entrerà in vigore alle ore 00,01 del 14 dicembre 2003.

Michele ELIA

